



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026
Comunicato Ufficiale N.48
del 26 Gennaio 2026
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO, AVV. ALESSANDRO ROSA E DOTT. NELLO SIMONELLI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 26.1.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUCENSE TRASACCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE BISEGNA MICHELE IN RELAZIONE ALLA GARA FOLGORE DELFINO CURI PESCARA/FUCENSE TRASACCO, DISPUTATA L'11.1.2026 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE "A" (C.U. n° 45 del 15.1.2026 – C.R.A.).

La società A.S.D. Fucense Trasacco ha impugnato il provvedimento adottato dal primo Giudice – squalifica del calciatore Bisegna Michele per tre giornate per condotta violenta in danno di un avversario e per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e di un assistente – chiedendo la riduzione della sanzione.

Ha dedotto l'appellante che il calciatore non aveva intenzione di colpire l'avversario, ma solo quello di difendere la posizione in un normale scontro di gioco, come si poteva constatare dal video allegato. Ha, inoltre, aggiunto che la posizione assunta dopo l'espulsione era conseguente al fatto che il percorso per raggiungere gli spogliatoi lo obbligava a passare dietro la porta e che, comunque, il calciatore non poneva in essere proteste o comportamenti intimidatori.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento.

A prescindere dal fatto che lo stesso video allegato al ricorso testimonia chiaramente la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore, resta il fatto che quest'ultimo si è reso responsabile di comportamento gravemente irrispettoso non solo nei confronti del direttore di gara, ma anche di un assistente, rivolgendo loro pesanti ingiurie e minacce dopo l'espulsione e reiterando tale comportamento dopo essere riuscito dagli spogliatoi.

Ritiene, peraltro, la Corte che la sanzione adottata sia congrua ed adeguata alle violazioni commesse dal Bisegna e che la decisione adottata dal G.S. debba essere confermata.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.



C.U. N. 48 del 26.1.2026

I relatori
F.to in originale
Avv. Massimiliano Di Scipio
Avv. Alessandro Rosa
Dott. Nello Simonelli

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 26/1/2026.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

